

LA SOCIETÀ
DEGLI INDIVIDUI.
BECCARIA FILOSOFO
CONTRATTUALISTA

DARIO IPPOLITO



La società degli individui. Beccaria filosofo contrattualista

The Society of Individuals. Beccaria as a Contractualist Philosopher

DARIO IPPOLITO

Professore associato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre.
E-mail: dario.ippolito@uniroma3.it

ABSTRACT

Dei delitti e delle pene non veicola soltanto una proposta di riforma del diritto penale: investe i contrafforti ideologici del potere, accreditando una nuova visione della *civitas*. Nella battaglia culturale per la valorizzazione della libertà individuale, Beccaria sfrutta in maniera originale la carica emancipatrice della dottrina del contratto sociale. Esaminare le implicazioni normative del suo peculiare contrattualismo consente di mettere a fuoco i lineamenti assiologici di un discorso connotato da radicali istanze di riforma sociale e giuridica.

On Crimes and Punishments does not only advance a proposal of criminal law reform: it runs over the ideological counterforts of power, accrediting a new vision of the *civitas*. In the cultural battle for the valorization of individual freedom, Beccaria exploits in an original way the emancipatory value of the social contract doctrine. To examine the normative implications of his peculiar contractualism allows one to highlight the axiological features of a discourse characterized by radical requests for social and legal reform.

KEYWORDS

contrattualismo, diritto penale, individualismo, laicità, Beccaria

contractualism, criminal law, individualism, secularism, Beccaria

La società degli individui.

Beccaria filosofo contrattualista

DARIO IPPOLITO

1. *Tra le parole e le cose* – 2. *Dei delitti e delle pene* – 3. *Contrattualismo e individualismo* – 4. *Contrattualismo e laicità del diritto* – 5. *Contrattualismo e umanizzazione delle pene*.

1. *Tra le parole e le cose*

Gli “ismi” contemporanei è il titolo di un libro, vivido e pungente, pubblicato da Luigi Capuana nel 1898. Il sottotitolo (parentetico) promette al lettore un’escursione tra verismo, simbolismo, idealismo e cosmopolitismo¹. Ma nei saggi che compongono il volume c’è di più. Lungo il sentiero della critica troviamo una panoplia di figure concettuali: spiritualismo, positivismo, realismo, romanticismo, naturalismo, sperimentalismo, psicologismo, folklorismo etc. Non è un caso che il suffisso “ismo” si sostantivizzi nel frontespizio di un’opera letteraria proprio alla fine dell’Ottocento. Lunghissimo è l’elenco dei neologismi conati con quel suffisso nel corso del secolo. Tra questi, tante e importanti sono le parole che hanno innovato il lessico della politica: liberalismo, costituzionalismo, comunismo, sindacalismo, autoritarismo, cesarismo, tradizionalismo, conservatorismo, utopismo, riformismo, radicalismo...

Anche i termini filosofico-politici “contrattualismo” e “contrattualista” sono di conio ottocentesco; precisamente, tardo-ottocentesco. È raro trovarne occorrenze prima della pubblicazione, da parte del filosofo del diritto Salvatore Fragapane, di una diatriba positivista giocata sull’antitesi *Contrattualismo e sociologia contemporanea*: dove il primo termine compendia tutto ciò che l’autore oppugna in forza del suo credo nelle leggi naturali dell’organismo sociale². A ben vedere, è principalmente tra gli avversari del filone di pensiero cui siamo soliti riferirci quando parliamo di “contrattualismo” che il neologismo inizia a circolare e ad affermarsi nel dibattito culturale. C’è chi ne rigetta il «subiettivismo» elevato «a sistema», in nome dei «principi fondamentali dell’etica»³, e chi ne contrasta le implicazioni politiche, opponendosi al principio della sovranità popolare. È dei primi anni novanta, ad esempio, un cospicuo saggio su *Leone XIII e la democrazia* in cui il tomista Giovanni Rossignoli prende a bersaglio la concezione contrattualistica della legittimità del potere civile, contestandone le diverse declinazioni dottrinali: quella cattolica di Francisco Suarez e Luis de Molina, quella protestante di Grozio e Pufendorf, e – soprattutto – quella «dei contrattualisti atei» in cui «si attruppano l’Hobbes, il Rousseau, il Kant e tutti i liberali dottrinali»⁴.

Come talvolta accade, dunque, la parola nasce molto tempo dopo la cosa che designa. Nella fattispecie, la “cosa” è una famiglia di dottrine politiche, il cui vincolo di parentela è l’idea che l’autorità statale derivi da un patto sociale. È la forza del paradigma hobbesiano (la sua fecondità analitica, la sua funzionalità nomotetica, la sua capacità egemonica) a orientare la filosofia moderna verso questo modo di ripensare la politica, alieno tanto dalla lezione aristotelica quanto dalla catechesi paolina⁵. Sull’impalcatura del discorso di Hobbes, impiegando e rimodellando gli elementi architettonici del formidabile edificio da lui costruito, i critici del Leviatano e i parti-

¹ Cfr. CAPUANA 1898.

² Cfr. FRAGAPANE 1982.

³ PETRONE 1895, 130.

⁴ ROSSIGNOLI 1894, 232. Le prime quattro parti del saggio sono pubblicate nei fascicoli che precedono quello citato in bibliografia.

⁵ Cfr. BOBBIO 1973; PETRUCCIANI 2003, 77-123.

giani dell'Illuminismo cominciarono a delineare l'orizzonte del futuro costituzionalismo⁶. Di schietta matrice contrattualistica, del resto, è la giustificazione della Rivoluzione americana enunciata nella *Declaration of Independence*: quando chi governa contravviene al compito di tutela dei diritti fondamentali, il popolo è legittimato a riappropriarsi della sovranità, per creare un nuovo governo fondato sul consenso. Nelle Costituzioni rivoluzionarie di fine Settecento, concepite allo scopo di limitare giuridicamente il potere statale per garantire la libertà individuale, possiamo riconoscere la concreta espressione politica dell'eterodossia del patto sociale⁷.

Considerata la carica dirompente del contrattualismo (sul piano culturale, ancor prima che politico), ben si comprende l'ostilità che i custodi della tradizione hanno sempre manifestato verso i suoi campioni e i loro discepoli. *Socialisti*: questo è il "termine polemico" inventato per identificarli nella letteratura cattolica del secondo Settecento⁸. Così sono chiamati da Anselm Desing e da Giovanni Francesco Finetti, nelle loro agguerrite apologie del giusnaturalismo teologico⁹; così li denomina Lodovico Barbieri, che ad essi oppone «la Religione e la Fede» come «lume sulla Legge di Natura»¹⁰; così sono squalificati da Appiano Buonafede, che spregiativamente ne liquida «i romanzi»¹¹; così – è il caso più noto – sono evocati e affrontati nell'opera che ha reso famoso (o piuttosto famigerato) Ferdinando Facchinei: *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti e delle pene*¹².

2. Dei delitti e delle pene

Se il clamoroso libriccino di Cesare Beccaria – ancora fresco di stampa (1764) – provocò la reazione tonitruante di questo monaco dalla penna fendente, fu innanzitutto per le assunzioni contrattualistiche che ne sorreggono le aspirazioni riformatrici (decriminalizzazione, mitigazione del sistema sanzionatorio, abolizione della pena di morte, rifondazione delle procedure giudiziarie)¹³. Beccaria è additato da Facchinei come un seguace, sedizioso ed empio, della setta contenenda dei «socialisti»¹⁴: «pensatori sfrenati» che – misconoscendo la «retta ragione, la sana politica, e la vera religione» – inventano e propagandano «nuove opinioni e nuovi sistemi per montare a loro capriccio l'umana natura»¹⁵. Opinioni e sistemi accomunati, nell'inconsistenza e nell'implausibilità, dal «contraddittorio rovinoso principio» da cui discendono¹⁶: l'ipotesi secondo cui le «società civili» sono il prodotto del consenso di «uomini liberi»¹⁷. Pagine e pagine della requisitoria di Facchinei sono indirizzate a suffragare la falsità e a mostrare l'assurdità di questa visione *ex parte civium* della politica, proprio perché nel postulato contrattualistico egli ravvisa il pilastro concettuale delle posizioni critiche e delle tesi normative argomentate da Beccaria:

«Cotesta ipotesi, e cotesto principio, è il fondamento, e la base su cui appoggia il N[ostro] A[utore]

⁶ Cfr. IPPOLITO 2014a.

⁷ «Le costituzioni», ha scritto Ferrajoli, «altro non sono che contratti sociali in forma scritta e positiva: patti di convivenza civile generati storicamente dai moti rivoluzionari con cui esse sono state di volta in volta imposte ai poteri pubblici» (FERRAJOLI 2007, 1, 823).

⁸ «La parola», osserva Venturi, «non attecchì e non si diffuse al di fuori dell'ambiente dei predicatori e dei confutatori delle idee illuministe» (VENTURI 1963, 140). Si veda anche VENTURI 1970, 128-129.

⁹ DESING, 1752, *passim*; FINETTI 1764, 46.

¹⁰ BARBIERI 1770, 30.

¹¹ BUONAFEDE 1788, 163.

¹² Cfr. FACCHINEI 1765.

¹³ Cfr. PISAPIA 1964; TOMÁS Y VALIENTE 1982; ROMAGNOLI 1993; PORRET 2013 [2003]; AUDEGEAN 2014a.

¹⁴ FACCHINEI 1765, 23. Il termine è utilizzato anche alle pagine 9 e 100 (due volte); al singolare, a pagina 101. Nel citare da quest'opera ho modernizzato l'ortografia (non la punteggiatura).

¹⁵ FACCHINEI 1765, 3-4.

¹⁶ FACCHINEI 1765, 4.

¹⁷ FACCHINEI 1765, 7.

tutto quello, che avanza circa la natura delle pene, e dei delitti in questo suo libro, e quelli parimenti sopra di quali appoggiato disapprova, e condanna con frequenti invettive, e declamazioni, il metodo, e la maniera con cui si giudica, e si pensa universalmente in tutte le nazioni della istessa materia dei delitti, e delle pene. Da cotesta istessa ipotesi ne deduce l'A[utore] molte perniziosissime conseguenze contrarie alla retta ragione, contrarie al diritto di sovranità di tutti gli stati del mondo nostro, e contrarie alla vera religione; e per dir tutto in una parola, su di cotesta ipotesi è fondato tutto quello, che ha scritto in questo suo libro [...]»¹⁸.

È un lettore accorto Facchinei: ben attrezzato, rapido e aggiornato. La sua postura censoria, le sue forzature accusatorie, la sua ostentata adesione all'assiologia dominante non devono impedirci di apprezzarne la perspicacia. Egli comprende l'opera di Beccaria nella sua piena portata politica; e ne prevede il successo, ne indovina l'incidenza. Perciò si getta su ogni pagina col martello dell'ortodossia e si affretta a mandare in stampa l'impetuosa stroncatura. Dietro il suo puntiglioso accanimento e le sue esplosioni di sdegno c'è la consapevolezza che i *Delitti* non propongono soltanto un disegno di riforma del diritto penale: rompono i contrafforti ideologici del potere; desacralizzano la politica, depoliticizzano la religione, denaturalizzano le gerarchie sociali. Ad attirare e infervorare la deprecazione del monaco, prim'ancora dei giudizi sull'eccedenza delle proibizioni e la smodatezza delle punizioni, è la *Weltanschauung* stessa di Beccaria; l'immagine della società aperta da lui preconizzata: la valorizzazione dell'individuo, la rivendicazione di libertà, l'istanza di laicità veicolate e corroborate dalla topica del contratto sociale.

“Beccaria filosofo contrattualista” – la formula sintetica con cui presento questo lavoro – riecheggia il titolo di un contributo decisivo all'ermeneutica dei *Delitti*: il saggio di Gianni Francioni, *Beccaria filosofo utilitarista*¹⁹. Data l'evocazione, conviene subito scansare un possibile equivoco: non intendo argomentare tesi contrapposte a quelle con cui il patriarca degli studi beccariani ha illuminato le pagine del «miracoloso libretto»²⁰. Le considerazioni che svolgerò saranno anzi largamente complementari alla sua analisi. Risulteranno alquanto divergenti, invece, rispetto a un'altra autorevole linea interpretativa: quella proposta da Alberto Burgio nella sua bella edizione dei *Delitti*; dove, in un ispiratissimo saggio introduttivo, la valenza del riferimento al contrattualismo è recisamente sminuita:

«Certo Beccaria fa menzione di un contratto sociale. Il suo tempo lo voleva, e le sue fonti essenziali – non solo Rousseau ma lo stesso Helvétius – sembravano suggerirgliene la necessità. Parla di “patti”, di “convenzioni”, di “obbligazioni”: delle forme, appunto, che disegnano la struttura razionale di una società. Ma non ci si deve ingannare. Ciò che tali forme legittima e muove o scuote e dilacera è altro. È la natura dell'uomo, forza invincibile che è necessario assecondare e imitare [...]»²¹.

Scandagliare l'antropologia di Beccaria è certamente indispensabile per comprenderne la filosofia politica e giuridica. Su questo terreno di indagine, dopo le penetranti riflessioni di Burgio, Philippe Audegean ha lasciato un'impronta indelebile²². Tuttavia, derubricare a “menzione” la dottrina del contratto sociale, spiegandone la presenza come effetto della ricezione di idee influenti ma non intimamente operanti nel pensiero di Beccaria, mi sembra una chiave di lettura poco persuasiva. Il contrattualismo di Beccaria va preso sul serio: nel suo valore ideologico e nel suo vigore normativo. Non è l'assestamento di una moda intellettuale né un atto di ossequio

¹⁸ FACCHINEI 1765, 7-8.

¹⁹ Cfr. FRANCONI 1990.

²⁰ In questi termini Piero Calamandrei qualifica l'opera di Beccaria in un discorso pronunciato alla Camera dei Deputati il 27 ottobre 1948 (CALAMANDREI 2019, 206).

²¹ BURGIO 1991, 17.

²² Cfr. AUDEGEAN 2014b [2010].

ai maestri. È una forma di razionalità; un atteggiamento intellettuale; un punto di vista filosofico sulla *civitas*: sugli individui, la società, il diritto e il potere²³. Per ponderarne il rilievo, nella logica dei *Delitti*, è necessario passare dalla prospettiva delle ascendenze a quella delle conseguenze. A tal fine, non mi occuperò delle relazioni di Beccaria con Hobbes, Locke, Rousseau etc., bensì delle ripercussioni della dottrina del contratto sociale sulla sua filosofia civile e penale.

3. Contrattualismo e individualismo

Dal copioso giacimento degli “ismi” ottocenteschi propongo di trarre – in chiave euristica – il termine “individualismo”. È incrostato e logorato dagli usi polemici, me ne rendo conto. Anche a prescindere dal linguaggio comune, in cui designa un atteggiamento egoriferito (perlopiù giudicato biasimevole), non si può ignorare che nei vocabolari della politica sia spesso contrassegnato da una marca di disvalore (che del resto gli fu impressa al momento della coniazione). Nella cultura cattolica – dal tradizionalismo reazionario al personalismo novecentesco – ha simboleggiato un’etica deleteria ed esecrabile. La retorica dei fascismi ne ha spregiato il significato sul parametro morale della supremazia dello Stato. Socialisti e comunisti ne hanno fatto l’epitome dell’ideologia borghese. Persino i padri costituenti della nostra Repubblica si sono riconosciuti nell’anti-individualismo. Insomma, la teoria delle attribuzioni di senso deterioro è lunga e movimentata (si pensi al comunitarismo contemporaneo e alle molteplici declinazioni del solidarismo laico e cristiano). Ne segue che, per adoperare proficuamente questa parola (la cui estrema ambiguità contamina pure il dibattito filosofico), occorre procedere a una determinazione semantica, che chiuda l’adito ai fraintendimenti. Perciò, attenendomi a un’accezione d’uso piuttosto frequente, convergo di chiamare “individualismo” la dottrina etico-politica che pensa l’ordine sociale in funzione del primato assiologico del soggetto.

Ovviamente, non si dà un nesso biunivoco tra individualismo e contrattualismo. Possiamo imbatterci in contrattualisti che non sono individualisti (come Rousseau) e in individualisti che non sono contrattualisti (come John Stuart Mill). Però, nella concezione eteropoietica dello Stato formulata nei *Delitti*, troviamo un’espressione paradigmatica della profonda coesione tra contrattualismo e individualismo. È l’ideario contrattualista a costituire lo schema di pensiero che consente a Beccaria di tematizzare la centralità dell’individuo nell’organizzazione della società; di immaginarlo come artefice della sfera pubblica e di valorizzarlo come fine; di consacrarne la volontà di essere libero quale scopo del diritto e criterio di legittimità del potere; di elevarlo a misura di tutte le scelte e di emanciparlo dallo stato di minorità civile. Limpidamente rivelatore è il gesto repulsivo di Facchinei. Ci fornisce uno specchio in cui riconoscere, *a contrario*, i tratti culturali di questa «rivoluzione copernicana»²⁴ nella visione dell’universo politico:

«Giammai gli uomini sono stati senza padrone, [...] il primo padre di famiglia è stato il primo re [...]. Per legge naturale tutti gli uomini, da giovani sono sudditi dei loro parenti, perché hanno dagli stessi ricevuto la vita, e l’educazione; fatti poi che siano adulti, diventano sudditi di quelli, che signoreggiano nello stato in cui essi sono stati allevati, e devono per la stessa legge naturale ubbidire, e conformarsi alle leggi ricevute in quella società; e chi nega questi principi, distrugge il fondamento di tutte le società»²⁵.

La sovranità come potere naturale; lo Stato come perfetto ordinamento familiare; le gerarchie domestiche e politiche come dati iscritti in una legge sottratta alla volontà degli uomini: sono queste le immagini della società che informano l’apologia dell’ordine tradizionale; una società patriarcale,

²³ Cfr. COSTA 1999, I, 434-440.

²⁴ BOBBIO 1990, 56.

²⁵ FACCHINEI 1765, 14.

cetuale, confessionale, che in quell'immaginario riproduce e legittima i suoi inveterati rapporti di soggezione e dominio. È precisamente contro questi rapporti e quell'immaginario che Beccaria, spiegando la potenza metaforica del contratto sociale, profila il modello alternativo della società degli individui. Nessuna personificazione morale del corpo politico, nessun tributo alle ragioni trascendenti di un io comune: Beccaria – osserva bene Salvatorelli – «nega ogni concetto di un interesse, di un valore statale distinto e superiore all'interesse e al valore degli individui componenti l'aggregato sociale»²⁶.

“Società degli individui” è locuzione assente nei *Delitti*. “Individui”, “soggetti” non sono le parole con cui Beccaria esprime i suoi concetti. Come sostantivo, “soggetto” è usato per significare “materia, argomento”; come aggettivo, equivale a “sottoposto”. Le occorrenze di “individuo” si contano sulle dita di una mano. Nel linguaggio dell'Illuminismo non sono questi i termini centrali del discorso politico. Beccaria parla dell'“uomo”: ancor più, parla degli “uomini”. Ma “società degli individui” è traduzione appropriata, nel nostro lessico analitico, della sua terminologia politica. Gli uomini che abitano ogni pagina dei *Delitti* sono infatti riguardati come soggetti individuali (non come parti di un tutto o membra di un corpo); e ogni pagina dei *Delitti* è pensata in ragione della priorità dell'uomo-individuo (da cui deriva la strumentalità dello Stato)²⁷.

Tra i molti luoghi del testo innervati dalla logica del contrattualismo individualistico, spicca per eloquenza e pregnanza (benché di rado se ne rimarchi l'importanza), la critica dello “spirito di famiglia”²⁸; cioè di quel modo di impostare i rapporti coniugali e parentali, solidamente organico alla fenomenologia dei poteri sociali, che deprime i sentimenti di “libertà ed uguaglianza”, costringendo gli individui a una diuturna ginnastica di obbedienza²⁹. Quando Piero Calamandrei, alla vigilia della Liberazione, rimise in circolazione l'opera di Beccaria (in un'edizione a cui Andrés Ibáñez ha dedicato pagine di raffinata bellezza)³⁰, nel commentare quella pagina scintillante, annotò:

«[...] questo capitolo, che nell'economia del libro sembra una inutile digressione, è stato scritto dal B[eccaria] soprattutto come sfogo personale di quella ribellione dei figli alla tirannia paterna, che in quell'epoca di trapasso era così viva anche nel carteggio dei fratelli Verri, e che in ogni ristretta cerchia familiare riproduceva in piccolo quell'urto delle nuove idee contro la tradizione, che preparava la rivoluzione nello stato»³¹.

È vero, in quel capitolo rimbombano l'esperienza familiare e l'insofferenza filiale di Beccaria (che conobbe le asprezze della patria potestà)³²; e si avverte anche la voce di Pietro Verri (contestatore del padre Gabriele, mentore del giovane Cesare e geniale *editor* dei *Delitti*)³³. Tuttavia, della digressione inutile, quel capitolo non ha neppure la parvenza. Come tutti i contemporanei (e al pari di tante generazioni di lettori), Calamandrei conosceva il testo beccariano nella versione diffusa in Europa dopo la traduzione di Morellet: cioè in un ordinamento dei capitoli diverso dall'originale, che anche in Italia era prevalso nella tradizione editoriale³⁴. In quell'ordine posticcio, effettivamente, si perde il nesso logico che aggancia la critica della ragion familiare alla disapprovazione della confisca come punizione legale (ossia dell'espropriazione, da parte dello Stato, dei beni del condannato).

²⁶ SALVATORELLI 1942, 34.

²⁷ Cfr. IPPOLITO 2021a.

²⁸ Imperdibile, in proposito, è il commento radiofonico di Italo Birocchi alla trasmissione “Dei delitti e delle pene”, recuperabile attraverso il portale di Radio3 Rai.

²⁹ Cfr. BECCARIA 1984a [1764], 26, 80-83 (da qui in avanti, il rinvio alle pagine dei *Delitti* apparirà direttamente nel testo).

³⁰ Cfr. ANDRÉS IBÁÑEZ 2011, 9-29.

³¹ In nota a BECCARIA 1945, 359.

³² Cfr. AUDEGEAN 2009, 9-31.

³³ Cfr. FRANCONI 1984.

³⁴ Cfr. AUDEGEAN 2009, 61-67. È solo nel 1958 che, grazie a Franco Venturi, i *Delitti* tornano a circolare nella forma dell'ultima edizione curata da Beccaria.

Nella prospettiva beccariana di un contratto sociale finalizzato a istituire un ordine civile che renda i consociati sicuri di non patire ingerenze arbitrarie entro la sfera di immunità e facoltà costruita dalla legge, il sistema penale è funzionale alla tutela della libertà individuale: non solo rispetto alle azioni offensive dei privati ma anche verso le coartazioni dispotiche del potere. Se il primo fronte è presidiato da proibizioni armate di sanzioni pubbliche, il secondo è inevitabilmente più esposto a perforazioni e cedimenti. Il garantismo di Beccaria mira a fortificarlo mediante un complesso di regole metalegislative e metagiurisdizionali. Una di queste è che «le pene siano meramente personali» (32, 103). Ora, da questa prospettiva individualistica, le confische patrimoniali risultano inaccettabili, poiché «fanno soffrire all'innocente le pene del reo» (25, 80). Per giunta, producono effetti dannosi, giacché «pongono gli innocenti medesimi nella disperata necessità di commettere i delitti» (25, 80). Radicalmente ingiuste e dissennatamente criminogene, esse vanno dunque bandite dal regno del diritto.

Che tipo di rapporto esiste tra la confisca come pena e lo “spirito di famiglia”? Cosa collega quel modo di punire le infrazioni a questo modo di pensare le relazioni? Volendo influire sulla realtà, Beccaria si sforza di comprenderla. Nel tessuto dei *Delitti*, la trama delle valutazioni e delle prescrizioni si intreccia all'ordito delle analisi esplicative. Dottrina dei fini e teoria delle cause fanno parte del medesimo “progetto giuridico”³⁵. Il ragionamento normativo e il verdetto di condanna sull'istituto della confisca si sviluppano così in una diagnosi eziologica, improntata a un approccio sociologico-culturale. Quali sono i quadri mentali che rendono possibile accettare il coinvolgimento di persone innocenti nella punizione di un colpevole?

«Queste funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli uomini anche più illuminati, ed esercitate dalle repubbliche più libere, per aver considerato la società piuttosto come un'unione di famiglie che come un'unione di uomini. Vi siano cento mila uomini, o sia ventimila famiglie, ciascuna delle quali composta di cinque persone, compresovi il capo che la rappresenta: se l'associazione è fatta di famiglie, vi saranno ventimila uomini e ottanta mila schiavi; se l'associazione è di uomini, vi saranno centomila uomini e nessuno schiavo» (26, 80-81).

“Unione di uomini”, “associazione di uomini”; e poi, al culmine di un infervorato crescendo, “repubblica di uomini” (26, 81): sono queste le immagini della *civitas* che Beccaria oppone alla mentalità patriarcale, all'ideologia organicistica e agli assetti tradizionali dei rapporti civili e domestici. Il progetto della società degli individui esige non solo la rifondazione della legalità penale ma anche il rinnovamento del diritto privato. La famiglia potestativa di matrice romanistica è incompatibile col paradigma individualistico, poiché degrada la «repubblica» a un agglomerato di «piccole monarchie» che, annichilendo la libertà, impediscono la ricerca della «felicità» (26, 81). Insieme alla legittimazione paternalistica del potere politico, il contrattualismo di Beccaria discredita così la legittimazione naturalistica del potere paterno, esibendo a pieno la sua carica emancipatrice ed egualitaria. Non sfuggano le implicazioni dell'esemplificazione numerica. «Ventimila famiglie», «cinque persone»: tra i «cento mila cittadini» ci sono le donne.

4. Contrattualismo e laicità del diritto

L'ordinamento giuridico degli Stati d'antico regime era caratterizzato da fortissime connotazioni confessionali. La conformità delle opinioni all'ortodossia della fede e l'osservanza comportamentale della precettistica religiosa integravano una componente cospicua delle pretese di obbedienza fatte valere dal potere politico. Divieti e sanzioni penali ne portavano il segno trasparente. Del re-

³⁵ Cfr. COSTA 1974.

sto, il sistema dei reati riflette i valori dominanti all'interno della società: più esattamente, i valori di cui si fa portatore chi esercita il dominio nella società. La proibizione penale è verticale; esprime la volontà sovrana di dirigere la condotta dei soggetti. È la regola per antonomasia; l'archetipo dell'eteronomia. La sua forza cogente è carica di pregnanza politica. È decisione in senso etimologico: taglio di quelle libertà incompatibili con l'ordine su cui riposa l'autorità. Nella profondità di quel taglio, si manifesta con la massima evidenza la natura di un regime politico³⁶.

Beccaria lo apprende da Montesquieu: è «dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino»³⁷; dal modo di giudicare, dal modo di punire e, ancor prima, dalla demarcazione del confine tra il lecito e l'illecito. Con quale criterio valutare le azioni umane? Di quali facoltà soggettive è giusto vietare l'esercizio? Oltre quale misura la compressione della libertà diventa inaccettabile? Seguendo le «tracce luminose» del maestro borsese («Introduzione», 25), Beccaria critica le esorbitanze proibitive del potere e la confusione tra la sfera spirituale e il diritto penale. Nell'argomentare la sua critica, tuttavia, egli procede in assoluta autonomia. La filosofia montesquieuiana della giustizia naturale è scartata dall'ipotesi del contratto sociale.

Nei *Delitti* è sviluppata una tagliente dottrina dei delitti. A partire dal sesto capitolo, Beccaria illustra la sua assiologia dei beni che meritano la protezione della legge penale. Sono delitti, egli scrive, le «azioni opposte al ben pubblico» (6, 42): ovvero quelle che, offendendo «l'utilità comune» (7, 45), recano «danno» alla «società» (8, 46). Sappiamo già che nella sua ottica contrattualistica la società si configura come unione di uomini. Aggiungiamo ora che il suo conseguente individualismo lo porta a sconfessare «la falsa idea d'utilità, che sacrificando la cosa al nome, divide il ben pubblico dal bene di tutt'i particolari» (40, 120). Gli atti qualificabili come delitti sono pertanto le offese che ledono il bene dell'associazione o dei consociati:

«Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti, che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, dei quali il primo grado consiste in quelli che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa [...]. Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti non può essere chiamata delitto, o punita come tale [...]» (6, 42).

Dobbiamo fare attenzione a non confondere questo criterio di legittimazione/delegittimazione delle proibizioni penali con una connotazione del termine «delitto». In questo passaggio Beccaria non definisce il significato di una parola: definisce la frontiera del potere di punire. Egli non dice: «attenzione, signor lettore, chiamerò delitto soltanto le azioni socialmente offensive». Esclama invece: «attenzione, signor legislatore, le azioni socialmente inoffensive non possono essere penalizzate». Questa annotazione serve a evitare un errore di interpretazione. Benché Beccaria affermi che le azioni che non arrecano danno alla comune utilità non possano essere chiamate delitti, egli parla di delitti a proposito di tutte le azioni qualificate come tali dal diritto positivo. Ciò non deve disorientarci: come contestarne la penalizzazione senza menzionarne il *nomen iuris*? La nozione assiologica di delitto quale azione che produce un danno sociale è quindi utilizzata come principio di *legis latio* che orienta la critica delle *leges latae*: precisamente, delle figure giuridiche di reato. Determinando la sfera dei divieti legittimi, questo principio evidenzia l'ingiustizia delle norme penali che fuoriescono da quella sfera.

Non basta, però, l'ancoraggio ai concetti di azione, danno, società e individuo a caratterizzare il canone beccariano della giustizia proibitiva. Il consueto riferimento dogmatico ai principi di materialità e offensività non ci consente di contemplare adeguatamente la filosofia dei *Delitti* nell'ambito della cultura giuridica e delle dottrine penalistiche. La definizione di delitto come azione che offende la società è infatti compatibile con diverse ideologie del potere punitivo. Ideologie le cui

³⁶ Cfr. IPPOLITO 2021b.

³⁷ Cfr. MONTESQUIEU 2014 [1748], 12, 2, 1281.

differenze non sono sfumature ma netti contrasti di colore politico. Che cos'è un'azione offensiva? In cosa consiste il “danno della società”? Il campo semantico di “azione” non è privo di zone d'ombra; sia “offesa” che “danno” sono termini valutativi; “società”, “persona”, “individuo” designano concetti eminentemente controversi, nei quali si rispecchiano le differenze di fondo tra le concezioni dell'uomo e del mondo. Pertanto, è solo a partire dall'antropologia e dalla dottrina politica di Beccaria che possiamo comprendere la sua filosofia del diritto di punire.

L'uomo beccariano è un soggetto razionale che cerca il piacere e fugge il dolore. Ecco perché decide di abbandonare lo stato di natura. Capisce che la possibilità di far tutto non gli è di nessuna utilità: anzi, gli nuoce. Rendendo imprevedibili i comportamenti degli altri, gli impedisce di calcolare come raggiungere i propri scopi. Lo spoglia del dominio sulle sue azioni per la paura e il pericolo delle interazioni. Lo schiaccia sull'orizzonte del presente, esponendolo alle angustie di un conflitto permanente. Ogni individuo, potenzialmente, è una minaccia per gli altri. Nessuno può mettere a frutto come vorrebbe le facoltà di cui è dotato. La libertà di ciascuno è «resa inutile dall'incertezza di conservarla» (1, 25). Così, tutti decidono di cambiare condizione; di vivere meglio accordandosi sulle regole del convivere. Regole vincolanti *erga omnes contractantes*: decise da un'autorità delegata, a cui è conferito il monopolio della forza nella repressione degli inosservanti. Ma la delega di potere che costituisce la sovranità è strettamente condizionata alla ragione del patto. Associandosi nello Stato e assoggettandosi alle sue norme, gli individui non cercano la sicurezza al prezzo della libertà, bensì la sicurezza della libertà. Una libertà-sicurezza che non si dà là dove è sregolato l'esercizio di ogni facoltà. Una libertà-sicurezza il cui presupposto è la rinuncia alla prevaricazione; la cui condizione è la legge; la cui garanzia è la pena³⁸.

L'uomo beccariano accetta la legge penale come necessità perché vuole essere sicuro di essere libero. Ma accetta solo le leggi penali indispensabili alla preservazione dell'ordine su cui è fondata la libertà. Prodotto dal contratto sociale (che è in primo luogo un patto di non belligeranza), quell'ordine è del tutto artificiale: riflette la concorde volontà degli associati, non un paradigma di giustizia naturale o sovranaturale. I fondatori della società politica pretendono l'uno dall'altro di astenersi dalle azioni offensive, non di attenersi ai precetti edificanti di una morale, né, tantomeno, ai comandamenti salvifici di una religione. Il potere che istituiscono dispone di un'unica forma di normatività: il diritto positivo, la cui coattività è vincolata e limitata dalle finalità di tutela soggettiva poste alla base del patto. Perciò, ogni sanzione collegata a un divieto che esorbita da quelle finalità è un'illegittima compressione della libertà: un atto di tirannia (2, 29).

È questa concezione della società civile; è questa interpretazione non giusnaturalistica del contratto; è questa visione strumentale del diritto a caratterizzare la filosofia di Beccaria e a riempire di significato gli elementi connotativi della sua nozione di reato. Se ho qualificato preliminarmente questa dottrina con l'aggettivo “tagliante” è perché essa costituisce, a tutti gli effetti, “il rasoio dei *Delitti*”: dalla superficie scabra dell'ordinamento penale elimina ogni ruvidezza confessionale³⁹. Laddove Montesquieu, per patrocinare la depenalizzazione dei crimini contro la religione, aveva messo all'opera il principio naturalistico di omogeneità tra delitto e castigo⁴⁰, Beccaria – in forza della sua concezione individualistica dell'utilità comune quale «base della giustizia umana» (7, 45) – può procedere a una distinzione categoriale ben più netta tra reato e peccato, attraverso la quale giunge a delegittimare in radice i *crimina lesae maiestatis divinae*. Così, i sacrilegi, la blasfemia, l'idolatria, l'apostasia, etc. sono del tutto estromettessi dai fini mondani dell'ordine legale e dal dominio normativo del potere punitivo.

È un'eresia penale, quella di Beccaria, nella quale vibra la protesta contro l'intolleranza, il dogmatismo e l'ingerenza dello Stato nella coscienza individuale: il patto che assicura la libertà del soggetto include, come clausola, la laicità del diritto.

³⁸ Cfr. AUDEGEAN 2019.

³⁹ Cfr. BIROCCHI 2002, 444-458.

⁴⁰ Cfr. IPPOLITO 2021c [2016], 53-65.

5. Contrattualismo e umanizzazione delle pene

“Conseguenze” è il titolo del terzo capitolo dei *Delitti*. È forse il meno felice tra quelli che Verri escogitò nel trasformare lo scritto di Beccaria in un affilato *pamphlet* giuspolitico. Certo non può dirsi un titolo eloquente; ma non è del tutto muto. Benché taccia sul contenuto del capitolo al quale è associato, ne mette in rilievo la concatenazione logica con i due che lo precedono: “Origine delle pene” e “Diritto di punire”. Sotto “Conseguenze”, in effetti, Verri raccolse la prima parte di un elenco di principi classificati dallo stesso Beccaria come “conseguenze”: ossia, come corollari normativi del postulato filosofico del contratto sociale⁴¹.

Mi limiterò a censire sinteticamente questi principi (prescindendo dall’ordine espositivo di Beccaria), per poi soffermarmi su quello che menzionerò alla fine. La loro semplice enumerazione, peraltro, basta a confermarci nella convinzione che la premessa contrattualistica costituisca, nei *Delitti*, una potentissima leva teorica. Come dirette implicazioni della fondazione pattizia dello Stato Beccaria avvalora infatti: a) il principio della separazione dei poteri, che prescrive l’attribuzione a organi distinti delle funzioni di produzione e applicazione delle norme giuridiche; b) il principio di legalità penale, in forza del quale nessuna azione può essere considerata reato se non è proibita come tale dal legislatore e nessuna pena può essere irrogata dal giudice se non è previamente comminata dalla legge; c) il principio di uguaglianza giuridica, che vieta privilegi e discriminazioni nella posizione dei soggetti di fronte al vigore dei divieti e alla tipologia delle pene; d) il principio della terzietà del giudice, che proscrive la confusione tra magistratura requirente e magistratura giusdicente; e) il principio di interpretazione letterale della legge penale, che preclude al giudice gli spazi della creatività normativa; f) il principio di economia penale, che esige la minimizzazione della violenza repressiva e implica il divieto di pene crudeli.

Su quest’ultimo principio, i cui riverberi impregnano la tradizione del costituzionalismo occidentale, ascoltiamo direttamente Beccaria:

«[...] quando si provasse che l’atrocità delle pene, se non immediatamente opposta al ben pubblico e al fine medesimo di impedire i delitti, fosse solamente inutile, anche in questo caso essa sarebbe non solo contraria a quelle virtù benefiche che sono l’effetto d’una ragione illuminata che preferisce comandare ad uomini felici che a un gregge di schiavi, nella quale si faccia una perpetua circolazione di timida crudeltà, ma lo sarebbe alla giustizia e alla natura del contratto medesimo» (3, 35).

Il brano è un programma. Anticipando la sua conclusione (nella sospensione del condizionale), Beccaria prefigura i passaggi della sua argomentazione («come vedremo in appresso», annuncia nella prima stesura del testo)⁴². Per delegittimare le punizioni crudeli sul parametro di giustizia del contratto sociale, gli basterebbe provarne l’inutilità; ma lui intende andare oltre e vuole che il lettore lo segua: dell’efferatezza penale, mira a mostrare la perniciosità.

In che misura queste sue affermazioni, che sembrano gravitare nella logica dell’utilitarismo penale, sono correlate all’ipotesi del contratto sociale? A intradarci nella risposta è la spiegazione di Philippe Audegean:

«[...] essendo l’istituzione sociale il frutto artificiale di un accordo tra i singoli, il suo fine regolatore è necessariamente l’utilità comune. Ogni azione pubblica deve dunque mirare al bene pubblico. In campo penale tale principio implica che una sanzione è legittima solo se utile: pertanto il fine delle pene può essere soltanto la prevenzione, non la retribuzione»⁴³.

⁴¹ Cfr. BECCARIA 1984b, 140-142.

⁴² BECCARIA 1984b, 141.

⁴³ AUDEGEAN 2021, 165-166.

Anche l'assiologia penale di Beccaria (cioè la sua risposta alla domanda "perché punire?") s'inscrive dunque nell'orizzonte del contrattualismo. Entrando in società, gli uomini accettano il male penale non per soddisfare un'esigenza morale o in ossequio a qualche regola di equità naturale, bensì per frenare il male criminale: «il fine delle pene non è altro che d'impedire il reo dal far nuovi danni e di rimuovere gli altri dal farne uguali» (12, 55). Punire per retribuire il male con il male non è comportamento razionale: «Le strida di un infelice richiamano forse dal tempo che non ritorna le azioni già consumate?» (12, 55). La pena non è altro che una dura necessità: la possiamo giustificare, in quanto male, solo come strumento infungibile di contrasto alla violazione delle regole pattuite: serve a prevenire, non a far soffrire; è protesa verso il futuro, non ripiegata sul passato⁴⁴.

Dall'amalgama tra utilitarismo penale e dottrina del contratto sociale scaturisce quindi la risposta alla domanda "come punire?": ossia, la deontologia della pena di Beccaria. Così come i soli divieti legittimi sono quelli necessari ad assicurare la convivenza, le sole pene legittime sono quelle necessarie ad assicurare l'osservanza dei divieti: «perché una pena sia giusta non deve avere che quei soli gradi di intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai delitti» (28, 90). La pena accettabile come necessità, nella prospettiva della riduzione del male nella società, è la pena minima necessaria alla deterrenza: cioè il più piccolo male possibile idoneo a prevenire il male maggiore⁴⁵. Il vigore afflittivo della sanzione legale non deve eccedere il livello sufficiente a produrre l'effetto di scoraggiare il tipo di condotta criminale a cui è associata. È questo il contenuto normativo del principio di economia punitiva, che Beccaria enuncia – per primo – in una cristallina formulazione:

«[...] il peso della pena e la conseguenza di un delitto dev'essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si siano voluti assoggettare ai mali minori possibili» (19, 71).

Per esercitare la deterrenza non è necessaria la violenza. Moderare le pene non significa affievolirne la forza dissuasiva. La durezza non è il cardine della sicurezza. Sono queste le tesi – di matrice montesquieuiana – che Beccaria collega all'istanza di minimizzazione della sofferenza penale. La compatibilità tra efficacia preventiva e mitezza punitiva è suffragata in uno dei capitoli più noti dei *Delitti*: il ventisettesimo "Dolcezza delle pene". Nell'individuazione dei fattori di dissuasione alternativi all'"éclat des supplices"⁴⁶, esso riprende e sviluppa il discorso sulla "Prontezza della pena" (19, 70-72). Nella negazione del rapporto tra vigore dell'intimidazione ed entità dell'afflizione, esso accompagna il lettore verso la sommità dell'opera: il capitolo ventottesimo "Della pena di morte".

Qui, il contrattualismo di Beccaria si esprime nella pienezza della sua carica eversiva: rovescia l'autorità della tradizione e della religione, investe la teologia politica e la dogmatica giuridica, sfida il senso comune e le certezze bimillinarie del "pensiero patibolare"⁴⁷. Se le regole del diritto penale non sono iscritte nell'ordine della natura o nei decreti della volontà divina, allora gli uomini sono liberi di scegliere razionalmente come punire. Ebbene, l'istituzione della pena di morte, secondo Beccaria, non potrebbe mai essere la scelta razionale di uomini liberi. Da questo assunto contrattualista discende il principio fondamentale della sua "etica abolizionista": lo Stato non ha il diritto di uccidere per punire⁴⁸.

⁴⁴ Cfr. AUDEGEAN 2014c e AUDEGEAN 2016.

⁴⁵ AUDEGEAN 2014d.

⁴⁶ FOUCAULT 1975, 36.

⁴⁷ FERRAJOLI 2014 [2002], 196.

⁴⁸ Cfr. AUDEGEAN 2014b; COSTA 2014 e 2015; FRANCONI 2016; IPPOLITO 2014b.

Riferimenti bibliografici

- ANDRÉS IBÁÑEZ P. 2011. *Introducción*, in BECCARIA C., *De los delitos y de las penas*, Trotta, 9 ss.
- AUDEGEAN PH. 2009. *Introduction*, in BECCARIA C., *Des délits et des peines. Dei delitti e delle pene*, ENS Éditions (a cura di Ph. Audegean), 7 ss.
- AUDEGEAN PH. 2014a. *Préface*, in BECCARIA C., *Des délits et des peines*, Payot & Rivages, 7 ss.
- AUDEGEAN PH. 2014b. *Cesare Beccaria filosofo europeo*, Carocci (ed. or. 2010).
- AUDEGEAN PH. 2014c. *Beccaria e la deterrenza penale. Calcoli di utilità e sentimenti morali*, in DAVIS R., TINCANI P. (eds.), *Un fortunato libriccino. L'attualità di Cesare Beccaria*, Edizioni L'Ornitorinco, 17 ss.
- AUDEGEAN PH. 2014d. *“Dei delitti e delle pene”*: significato e genesi di un pamphlet giuspolitico, in D. IPPOLITO (ed.), *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, Editoriale Scientifica, 71 ss.
- AUDEGEAN PH. 2016. *Correggere e punire: Beccaria e la funzione rieducativa delle pene*, in FERRONE V., RICUPERATI G. (ed.), *Il caso Beccaria. A 250 anni dalla pubblicazione del “Dei delitti e delle pene”*, il Mulino, 61 ss.
- AUDEGEAN PH. 2019. *Droit naturel et droit à la vie. Beccaria lecteur de Hobbes*, in «Diciottesimo secolo», 4, 2019, 33 ss.
- AUDEGEAN PH. 2021. *Utilitarismo e umanitarismo in Cesare Beccaria*, in COSPITO G., MAZZA E. (eds.), *Nell'officina dei Lumi. Studi in onore di Gianni Francioni*, Ibis, 163 ss.
- BARBIERI L. 1770. *Della volontà o sia dell'amore del bene. Trattato filosofico-teologico*, Vendramini Mosca.
- BECCARIA C. 1945. *Dei delitti e delle pene*, Le Monnier (a cura di P. CALAMANDREI; ed. or 1764)
- BECCARIA C. 1984a. *Dei delitti e delle pene*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, FIRPO L. e FRANCONI G. (eds.), vol. 1., FRANCONI G. (ed.), Mediobanca, 17 ss.
- BECCARIA C. 1984b. *“Prima redazione”*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, FIRPO L. e FRANCONI G. (eds.), vol. 1., FRANCONI G. (ed.), Mediobanca, 135 ss.
- BIROCCHI I. 2002. *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli.
- BOBBIO N. 1973. *Il modello giusnaturalistico*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 50 1973, 603 ss.
- BOBBIO N. 1990. *L'età dei diritti*, Einaudi.
- BUONAFEDE A. [Agatopisto Cromaziano] 1788. *Della restaurazione di ogni filosofia nei secoli XVI, XVII, XVIII*, Porcelli.
- BURGIO A. 1991. *Introduzione*, in BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Feltrinelli, 13 ss.
- CALAMANDREI P. 2019. *“Inchiesta sulle carceri e la tortura”* (dal resoconto dei discorsi pronunciati alla Camera dei deputati della Repubblica italiana nella seduta del 27 ottobre 1948), in *Bisogna aver visto. Il carcere nella riflessione degli antifascisti*, Edizioni dell'Asino (a cura di P. GONNELLA e D. IPPOLITO), 204 ss.
- CAPUANA L. 1898. *Gli “ismi” contemporanei (verismo, simbolismo, idealismo, cosmopolitismo) ed altri saggi di critica letteraria ed artistica*, Niccolò Giannotta.
- COSTA P. 1974. *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Giuffrè.
- COSTA P. 1999. *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. Vol. 1, Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza.

- COSTA P. 2014. *Beccaria e la filosofia della pena*, in DAVIS R., TINCANI P. (eds.), *Un fortunato libriccino. L'attualità di Cesare Beccaria*, Edizioni L'Ornitorinco, 33 ss.
- COSTA P. 2015. *Lo ius vitae ac necis alla prova: Cesare Beccaria e la tradizione contrattualistica*, in «Quaderni Fiorentini», 44, 2015, 917 ss.
- DESING A. 1753. *Iuris naturae larva detracta compluribus libris sub titulo juris naturae prodeuntibus, ut puffendorfianis, heineccianis, wolfianis, etc. aliis quorum principia juris naturae falsa ostenduntur*, Gastl.
- FACCHINEI F. 1765. *Note ed osservazioni sul libro intitolato Dei delitti, e delle pene*, s.n. [Zatta].
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*. Vol. 1. *Teoria del diritto*, Laterza, 2007.
- FERRAJOLI L. 2014. *Il fondamento del rifiuto della pena di morte [2014]*, in ID., *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale Scientifica (a cura di D. IPPOLITO e S. SPINA), 188 ss.
- FINETTI G.F. 1764. *De principiis iuris naturae, et gentium adversus Hobbesium, Pufendorfium, Thomassium, Wolfium, et alios*, Bettinelli, 1764.
- FOUCAULT M., *Surveiller et punir*, Gallimard, 1975.
- FRANCIONI G. 1984. *Nota al testo*, in *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, FIRPO L. e FRANCIONI G. (eds.), vol. 1., FRANCIONI G. (ed.), Mediobanca, 215 ss.
- FRANCIONI G. 1990. *Beccaria filosofo utilitarista*, in ROMAGNOLI S., PISAPIA G.D. et al., *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Cariplo-Laterza, 69 ss.
- FRANCIONI G. 2016. *Ius e potestas. Beccaria e la pena di morte*, in «Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir», 2, 2016, 13 ss.
- FRAGAPANE S. 1892. *Contrattualismo e sociologia contemporanea*, Zanichelli.
- IPPOLITO D. 2014a. *Ordine giuridico e libertà individuale: la civitas dei Lumi*, in ID. (ed.), *La libertà attraverso il diritto. Illuminismo giuridico e questione penale*, Editoriale Scientifica, 13 ss.
- IPPOLITO D. 2014b. *Contratto sociale e pena capitale. Beccaria vs. Rousseau*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 4, 2014, 589 ss.
- IPPOLITO D. 2021a. *L'artificio della libertà. Beccaria filosofo civile*, in «Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica», 18, 2021.
- IPPOLITO D. 2021b. *Prohibitions pénales et laïcité du droit. Adultère, homosexualité et infanticide chez Beccaria*, in «Dix-Huitième Siècle», 53, 2021, 673 ss.
- IPPOLITO D. 2021c. *Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire*, Donzelli (ed. or. 2016).
- MONTESQUIEU CH.-L. 2014. *Lo spirito delle leggi*, in ID., *Tutte le opere (1721-1754)*, Bompiani (a cura di D. Felice; ed. or. 1748).
- PETRONE I. 1895. *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania: analisi critica poggiata sulla teoria della conoscenza*, Spoerri.
- PETRUCCIANI S. 2003. *Modelli di filosofia politica*, Einaudi.
- PISAPIA G.D. 1964. *Presentazione*, in BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene*, Giuffrè, III-XXX.
- PORRET M. 2013. *Beccaria*, Il Mulino (ed. or. 2003).
- ROMAGNOLI S. 1993. *Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria*, in ASOR ROSA A. (ed.), *Letteratura italiana. Le Opere*. Vol. 2. *Dal Cinquecento al Settecento*, Einaudi, 1121 ss.
- ROSSIGNOLI G. 1894. *Leone XII, la democrazia e le dottrine politiche di S. Tommaso*, in «La scuola cattolica e la scienza italiana», 7, 1894, 231 ss.
- SALVATORELLI L. 1942. *Il pensiero politico italiano. Dal 1700 al 1870*, Einaudi.

- TOMÁS Y VALIENTE F. 1982. *Introducción*, in BECCARIA C., *De los delitos y de las penas*, Aguilar, 9 ss.
- VENTURI F. 1963. “Socialista” e “socialismo” nell’Italia del Settecento, in «Rivista storica italiana», 75, 1963, 129 ss.
- VENTURI F. 1970. *Utopia e riforma nell’Illuminismo*, Einaudi.